

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 33-7927

Art. 19, comma 4 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità": indirizzi al Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 ai sensi del D.lgs 165/2001 s.m.i. e del DM 8 maggio 2018.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

Con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*, la Regione Piemonte, intervenendo sulla precedente normativa, ha proceduto al riordino e alla contestuale riorganizzazione del Sistema delle aree protette regionali affidando la gestione della maggior parte di queste a propri enti strumentali, soggetti di diritto pubblico ai sensi dell'art 11, comma 1 della legge stessa, nei confronti dei quali si è riservata poteri di indirizzo e coordinamento;

con la legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 *“ Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”*, per rispondere anche alle esigenze di ottimizzazione ed efficienza imposte dagli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti anche dal legislatore statale e regionale, si è proceduto ad un successivo riassetto gestionale mediante l'ulteriore riduzione degli Enti di gestione delle aree naturali protette;

l'art. 19 della l.r. 19/2009 prevede al comma 1 che *“gli enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale”* e al comma 4 che *“La Giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione”*;

l'art. 22, comma 2, lett.a) della l.r.19/2009 prevede inoltre che la Regione assicuri agli Enti di gestione delle Aree naturali protette, mediante assegnazioni ordinarie, la copertura degli oneri del loro personale dipendente, costituendo ciò una spesa obbligatoria del Bilancio della Regione stessa a favore degli Enti di gestione;

in occasione dei sopra citati interventi di riordino del sistema, al fine di consentire il normale assestamento della dimensione organizzativa delle strutture gestionali degli Enti, alcune risultanti dall'accorpamento di strutture preesistenti, altre invece destinatarie dell'affidamento della gestione di Aree naturali protette di nuova istituzione, non si è intervenuti, per ovvi motivi di opportunità, nel corso dell'iter di ristrutturazione, sulla materia delle dotazioni organiche, ciò anche in ossequio ai forti limiti di carattere economico finanziario che negli ultimi anni hanno bloccato *il turn over* nelle Pubbliche Amministrazioni al fine del contenimento della spesa pubblica;

a conclusione del processo di riordino degli Enti e nelle more dell'avvio dell' iter di verifica delle necessità assunzionali degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali, in attuazione della legge delega n. 124/2015, *cd riforma Madia*, è entrato in vigore il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”* con il quale il legislatore ha introdotto rilevanti novità in materia di

programmazione dei fabbisogni di personale che hanno comportato la necessità di nuove valutazioni rispetto alla approvazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 19, comma 3 della l.r. 19/2009;

in particolare l'art. 4 del D.Lgs 75/2017 modificando l'art. 6 del D.Lgs 165/2001 " *Testo unico sul Pubblico impiego*" e inserendo il nuovo articolo 6 *ter*, ha introdotto il meccanismo del Piano triennale dei fabbisogni del personale come momento obbligatorio e prodromico rispetto a quello della definizione della dotazione organica che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare in una logica di coerenza delle iniziative in materia di personale con la programmazione strategica di ente soprattutto sotto il profilo della *performance* organizzativa generale, della copertura della spesa e dei conseguenti stanziamenti di bilancio per le risorse umane, prevedendo altresì per le Pubbliche Amministrazioni stesse, il divieto di assunzione in difetto degli adempimenti sopra citati;

l'art. 6 *ter* del D.Lgs 165/2001, di nuova introduzione, ha previsto inoltre che il Ministro per la semplificazione e la Pubblica emanasse entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni " *nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo ...per la predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogno di personale*", da adottarsi, con riguardo alle Regioni e agli Enti regionali previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

nel rispetto di tali previsioni e nelle more dell'emanazione delle linee guida ministeriali al fine di ovviare alle più urgenti situazioni di criticità negli organici degli Enti, con la DGR n 40 - 5803 del 20 ottobre 2017 si è provveduto ad autorizzare gli stessi all'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art 9 del D.Lgs 75/2017 sopra citato;

con il Decreto ministeriale del giorno 8 maggio 2018, che reca, per le regioni, gli enti regionali, gli enti locali l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 6 *ter* comma 3 del D.Lgs 175/2001, sono state emanate " *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni da parte delle pubbliche amministrazioni*" che pertanto forniscono puntuali indicazioni per la definizione della nuova metodologia cui improntare la stima dei fabbisogni " *nell'ottica di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità, e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica*";

il Piano triennale dei fabbisogni ai sensi delle citate Linee guida, si pone come occasione di " *cambiamenti organizzativi che superano i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche della dotazioni organiche storicizzate* " le quali risultano, in base alla nuova normativa, non più come punto di partenza del meccanismo assunzionale, ma strumenti successivi al piano, funzionali all'attuazione dello stesso nella prospettiva triennale, la cui rimodulazione è data, nell'anno di riferimento, dal personale in servizio, al netto delle cessazioni, cui aggiungere i contenuti del piano stesso nel rispetto delle disponibilità finanziarie degli enti e, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del principio della neutralità finanziaria della rimodulazione e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

gli Enti di gestione delle aree naturali protette, quali Pubbliche amministrazioni destinatarie della nuova normativa, nell'ambito del processo suscitato, volto alla verifica delle necessità di implementazione dell'organico esistente ormai in forte sofferenza soprattutto a conclusione dell'iter di riordino del Sistema, dovranno pertanto procedere, secondo gli indirizzi regionali, ai sensi dell'art 6, comma 1, del d.lgs 165/2001 previa informazione sindacale all'interno dell'Ente alla redazione

dei Piani triennali dei fabbisogni per il triennio 2018- 2020 in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee guida sopra citate, nonché alla conseguente adozione, delle dotazioni organiche che saranno poi approvate con appositi provvedimenti della Giunta regionale ai sensi dell'art 19, comma 3 della l.r. 19/2009.

Dato atto che:

al fine di supportare e coordinare gli Enti di gestione in tale fase di programmazione dei fabbisogni di personale secondo i dettami della normativa vigente nonché al fine di assicurare a livello di sistema il rispetto dei vincoli finanziari di neutralità finanziaria sopra citati, la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali, competente per materia, ha provveduto ad aggiornare, a seguito di nota agli Enti prot n. 24179/A1601 del 19/09/2018, il monitoraggio avviato nell'anno precedente nelle more dell'emanazione delle Linee guida, onde verificare puntualmente la consistenza del personale in servizio presso ogni ente, al netto delle cessazioni verificatesi e previste onde modulare le conseguenti necessità di incremento dell'organico che dovranno essere individuate per profili professionali.

Ritenuto:

a conclusione di tale azione di monitoraggio, anche sotto il profilo della quantificazione della spesa per il personale attualmente in servizio, resasi necessaria alla luce dell'entrata in vigore e dell'applicazione del nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 di demandare al Settore competente di coordinare gli Enti di gestione al fine di affrontare con le risorse disponibili la generale situazione di carenza di personale, privilegiando la risoluzione delle situazioni di più urgente criticità in termini di organico in servizio, proprie di talune strutture che sono caratterizzate da un evidente squilibrio nel rapporto tra territori gestiti e personale addetto, in riferimento alle Aree naturali protette di competenza e ai Siti della rete Natura 2000 oggetto di gestione delegata;

che a seguito dell'azione di coordinamento del Settore competente e degli indirizzi dallo stesso forniti al fine di un maggiore riequilibrio delle risorse umane all'interno delle strutture degli Enti, nel rispetto del personale in servizio, i Consigli degli Enti di gestione provvederanno ad adottare ed approvare i Piani triennali dei fabbisogni previa informazione sindacale che saranno redatti secondo i contenuti e le indicazioni degli art. 6 e 6 ter del D.Lgs 165/2001, nonché delle Linee guida ministeriali citate e in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della *performance* assicurando sia il rispetto dell'invarianza della spesa storica consolidata, rappresentata a livello di Sistema dallo stanziamento sul capitolo 169754 del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 approvato con la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, sia il rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;

che ai sensi dell'art. 19, comma 3 della l.r 19/2009 gli Enti di gestione adotteranno conseguentemente le dotazioni organiche che saranno poi approvate con appositi provvedimenti della Giunta regionale precisando che con riferimento agli Enti di gestione delle aree protette del Po Vercellese-alessandrino e delle aree protette del Po torinese tali adempimenti avranno luogo a seguito dell'approvazione del DDL 330 *"Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"* che reca disposizioni rilevanti in termini di personale dei citati Enti.

Richiamato infine il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e in particolare l'art.16 che riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, il Piano triennale dei fabbisogni dovrà essere oggetto di apposita pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente;

dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.16;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare atto che gli Enti di gestione delle Aree naturali protette procedano ai sensi dell'art 6, comma 1, del d.lgs 165/2001, previa informazione sindacale all'interno dell'Ente, all'approvazione dei Piani triennali dei fabbisogni per il triennio 2018-2020 nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", modificativo del D.Lgs 165/2001 "Testo unico sul pubblico impiego", e nel rispetto del Decreto ministeriale dell' 8 maggio 2018 con cui sono state emanate " Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni da parte delle pubbliche amministrazioni", ai sensi dell'art 6 ter del D.Lgs 165/2001;
- di dare mandato al Settore regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali protette di avviare, in applicazione dei poteri istituzionali di cui all'art. 29 della l.r. 19/2009, un'azione di coordinamento ed indirizzo degli Enti di gestione delle Aree naturali protette al fine di affrontare con le risorse disponibili la generale situazione di carenza di personale, privilegiando la risoluzione delle situazioni di più urgente criticità in termini di organico in servizio propri di talune strutture che sono caratterizzate da un evidente squilibrio nel rapporto tra territori gestiti e personale addetto, in riferimento alle Aree naturali protette di competenza e ai Siti della rete Natura 2000 oggetto di gestione delegata;
- di stabilire che i Piani triennali dei fabbisogni per il triennio 2018-2020 degli Enti di gestione delle Aree naturali protette, nell'intento di sortire un maggior riequilibrio delle risorse umane all'interno delle strutture degli Enti, nel rispetto del personale in servizio, devono essere coerenti nel loro insieme con il criterio dell'invarianza della spesa storica consolidata, rappresentata a livello di Sistema dallo stanziamento sul capitolo 169754 del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 approvato con la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4;
- di stabilire che gli Enti di gestione delle Aree naturali protette a seguito dell'approvazione dei Piani triennali dei fabbisogni, procedano alla conseguente adozione delle dotazioni organiche che saranno poi approvate con appositi provvedimenti della Giunta regionale ai sensi dell'art. 19, comma 4 della l.r. 19/2009, disponendo che in merito agli Enti di gestione delle aree protette del Po Vercellese-alessandrino e delle aree protette del Po torinese tali adempimenti abbiano luogo a seguito dell'approvazione del DDL 330 "Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)", che reca disposizioni rilevanti in termini di personale dei citati Enti;
- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed particolare dell'art 16 che riguarda gli

obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il Piano triennale dei fabbisogni dovrà essere oggetto di apposita pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell'Ente;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)